



Sezione Stipendi e Fiscalità

Ripartizione Fiscalità

P.le Europa, 1 - I - 34127 - TRIESTE

Tel. +39 040 5583150 Fax +39 040 5582552

Prot. 39874
Trieste, 02/12/2003

Titolo VIII Classe 7

Ai Direttori dei Centri Autonomi di Spesa
Ai Responsabili dei Centri di Spesa non Autonomi
Ai Capi Sezione
Ai Segretari dei Centri Autonomi di Spesa
LORO SEDI

Oggetto: Principali novità fiscali contenute nel maxi Decreto Legge 30 settembre 2003 n. 269 come convertito di accompagnamento della Finanziaria 2004.

Con la presente si vogliono porre a conoscenza di tutti gli interessati le novità principali contenute nella normativa in oggetto che hanno una certa valenza per l'Università.

Novità in materia di Irpef

Trattamento retribuzioni ricercatori residenti all'estero per il rientro in Italia (art. 3).

Le condizioni per poter usufruire degli incentivi per il rientro in Italia dei ricercatori residenti all'estero sono di carattere soggettivo (ricercatori in possesso di titolo di studio universitario ed equiparato residenti non occasionalmente all'estero che abbiano svolto documentata attività di ricerca all'estero presso università o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi) e di carattere oggettivo (inizio dello svolgimento dell'attività di ricerca in Italia ed acquisizione della residenza ai fini fiscali per il rientro nello stato italiano a partire dal 2 ottobre 2003 e fino a tutto il 2008).

I benefici per il ricercatore riguardano i compensi e le retribuzioni percepite che saranno assoggettati all'imposizione diretta nei limiti del 10% del loro ammontare; la prestazione potrà essere resa dal soggetto sia nella forma del lavoro dipendente che nella forma del lavoro autonomo (in tal caso risulta applicabile sia il caso della collaborazione coordinata e continuativa – lavoro a progetto, che il lavoro autonomo esercitato abitualmente). Per quanto riguarda i benefici per il sostituto, il valore complessivo della retribuzione non concorre alla formazione della base imponibile ai fini Irap.

Le agevolazioni si applicano al periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene residente fiscalmente in Italia ed ai due successivi purché permanga la residenza fiscale in Italia.

Novità in materia previdenziale

Collaboratori coordinati e continuativi sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria (art. 45).

Questa norma introduce delle novità in merito all'elevazione dell'aliquota contributiva pensionistica per i soggetti sprovvisti di altra copertura previdenziale obbligatoria (coloro che fino al 2003 si trovavano nella fascia del 14% di contribuzione), equiparandola a quella degli iscritti alla gestione pensionistica dei commercianti e prevedendo il progressivo incremento con cadenza annuale di un punto percentuale, fino a raggiungere un'aliquota del 19% (Legge Finanziaria 1998 – Legge n. 449/1997).



In sintesi, per l'anno 2004 si avranno (salvo variazioni interpretative dell'ente previdenziale):

- Soggetti non titolari di altra copertura previdenziale obbligatoria, per imponibili contributivi fino ad Euro 36.959,00: aliquota 17,39%;
- Soggetti non titolari di altra copertura previdenziale obbligatoria, per imponibili contributivi eccedenti Euro 36.959,00 e fino ad Euro 80.391,00: aliquota 18,39%;
- Soggetti titolari di altra copertura previdenziale obbligatoria: aliquota 10%;
- Soggetti titolari di pensione previdenziale diretta: aliquota 15% (ipotesi marginale nell'ateneo).

Nuovi obblighi contributivi sui redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (art. 44)

La novità introdotta da questa norma è costituita dall'applicazione, con effetto dalle erogazioni successive al 31 dicembre 2003, del contributo INPS Gestione Separata, previsto dall'art. 2, comma 26 della legge 335/1995, anche ai titolari di redditi di lavoro autonomo non esercitato abitualmente (art. 81 c. 1 lett. I DPR 917/1986).

Condizione per l'applicabilità del contributo INPS Gestione Separata è l'ammontare annuo dei compensi che non deve essere inferiore ad Euro 5.000,00.

Le modalità di applicazione del contributo INPS sono le stesse previste per le ipotesi della collaborazione coordinata e continuativa, per cui si ritiene che il soggetto erogante dovrà provvedere al versamento del contributo (2/3 a carico del soggetto erogante e 1/3 a carico del soggetto percettore) con conseguente presentazione nel modello Gla. Nel caso di circolari e prassi interpretative da parte degli istituti finanziari e previdenziali, le stesse saranno prontamente diffuse.

Novità in materia di Iva

Aliquota agevolata 10% (art. 24)

Le agevolazioni in materia di Iva al 10% sono state prorogate sulle operazioni effettuate fino al 31 Dicembre 2003 e riguardano le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio sugli edifici a prevalente destinazione abitativa privata.

Regime Iva delle cessioni di rottami ferrosi (art. 35)

La soggettività passiva è ricondotta all'acquirente dei beni qualificabili come rottami ferrosi. Quindi, dovrà essere l'acquirente ad assolvere l'imposta attraverso l'integrazione della fattura ricevuta, emessa dal cedente senza l'applicazione dell'Iva, annotandola contestualmente nel registro acquisti e nel registro vendite Iva. L'integrazione avviene con l'applicazione dell'Iva in misura ordinaria del 20% ed annotazione nel mese di ricevimento.

Altre novità varie

Procedure per acquisto di beni e servizi (art. 15)

La norma abroga i commi 1 e 2 della Legge 289/2002 (Finanziaria 2003) e di conseguenza elimina i precedenti vincoli per gli enti della P.A. di ricorso alle procedure previste dalla normativa comunitaria, c.d. "gara europea", per gli acquisti di valore superiore ad Euro 50.000,00 anche se inferiori alla soglia comunitaria.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO